



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi

UNIONCAMERE
CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Chiarimenti relativi alle procedure di cui al decreto 21 aprile 2017, n. 93 - Allegato III - Scheda D.

Sono pervenute richieste di chiarimenti circa la corretta applicazione delle procedure di cui al decreto 21 aprile 2017, n. 93 (nel seguito, Decreto) -Allegato III - Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie – Procedure di controllo in fase di associazione.

Al riguardo è necessario premettere che il D.Lgs. n. 22/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 84/2016, al comma 2 bis, dell'articolo 22-bis "*Esclusioni dal campo di applicazione*" - provvedimenti richiamati nelle premesse del Decreto - detta:

<<2-bis. Al fine di consentirne il mantenimento in servizio dopo il 30 ottobre 2016 anche nel caso in cui si renda necessario aggiungere o sostituire dispositivi o sistemi self-service ad essi associati, i distributori di carburanti che soddisfano le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 e sono stati o sono commercializzati e messi in servizio fino al 30 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, possono essere associati a dispositivi o sistemi self-service immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili dal 30 ottobre 2006. Tale associazione è consentita nel rispetto dei requisiti di cui al punto 8.1 dell'allegato I, da documentare mediante certificato di valutazione dei dispositivi rilasciato da organismo notificato e da controllare in occasione di verifiche periodiche e, eventualmente, di controlli casuali. Analoghe cautele sono osservate per il mantenimento in servizio di dispositivi o sistemi self-service che soddisfano le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006, nel caso in cui si renda necessario aggiungere o sostituire distributori di carburanti ad essi associati, approvati secondo le medesime norme, con distributori immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili dal 30 ottobre 2006 >> (Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. hh), n. 6), D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 84).

Da quanto premesso consegue che, se la realizzazione dell'associazione non ha comportato la rimozione di sigilli di protezione, detta associazione è da verificare in occasione della prima verificazione periodica dei distributori di carburante, soggetti a normativa nazionale o europea, successiva all'associazione stessa, secondo le periodicità previste per il distributore.



In tali eventualità, gli organismi che eseguono la verifica periodica sono tenuti alla compilazione sia della lista di controllo di cui all'Allegato A, della Scheda C, sia della lista di controllo riportata nella Scheda D - Allegato B.

E' superfluo precisare che i controlli previsti dalle liste, qualora identici, non necessitano di ripetizione per la compilazione delle liste stesse.

Nel caso, invece, in cui *"... vengono cambiati uno o più componenti dell'associazione"* (cfr. P.to 3.4 Scheda D) le targhe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono sostituite con altre recanti il/i nuovo/i numero/i di matricola dei nuovi componenti, sono ripetute le procedure di verifica dell'associazione e sono compilate sia la lista di controllo, sia il libretto metrologico.

Il titolare dello strumento qualora avvenisse la sostituzione di uno o più componenti dell'associazione, al fine di dar seguito a quanto prescritto, dovrà, conseguentemente, procedere alla richiesta di una verifica periodica, ma, in questo caso, tenuto conto della sostituzione delle targhe, secondo i tempi dettati dall'art. 7 "Riparazione degli strumenti". Anche in questa circostanza gli organismi che eseguono detta verifica sono tenuti alla compilazione di entrambe le liste di controllo con le medesime modalità di cui precedentemente riportato.

Le verificazioni periodiche successive alla verificazioni previste dalla Scheda D, sono eseguite esclusivamente in conformità delle procedure di cui alla Scheda C, dell'allegato III, del Decreto.

Si precisa, inoltre, che l'operatore che esegue l'associazione, ovvero il collegamento dei distributori alle apparecchiature self-service, è tenuto ad accertare il corretto funzionamento dell'associazione tramite l'applicazione delle procedure tecniche riportate all'Allegato A della scheda D) registrando i controlli effettuati su supporti durevoli e rendendoli disponibili a eventuali richieste degli organi competenti.

Si invita l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di dare diffusione alla presente nota presso le Camere di commercio, e i laboratori/organismi per una uniformità di comportamenti.


IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)